Copia Albo

C O M U N E D I R E
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE
SERVIZIO FINANZIARIO
N. 90 DEL 16/07/2024

OGGETTO:

Indennità di funzione al Sindaco. Liquidazione integrazione di fine mandato

ASSUNTA il giorno sedici del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che, con decreto n. 3 del Sindaco in data 01.03.2022 e con Decreto n. 5 del 26.06.2023 sono stati nominati i Responsabili della gestione dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 nonché dell'art. 11 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali sottoscritto il 31.03.1999;

PREMESSO che, con decreto n. 2 del Vicesindaco in data 03.07.2024 e con Decreto del Vicesindaco n. 3 del 03.07.2024 è stato nominato il Sindaco rispettivamente Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Responsabile del Servizio Tecnico;

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026.

RITENUTO di dovere dare corso alla liquidazione della indennità di fine mandato al Sindaco Sig. Massimo PATRITTI, per il mandato relativo agli anni 2019/2024;

VISTO l'art. 82, comma 8, lett. F) del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede l'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

VISTA il D.M. n.119/2000 nonché la circolare n. 5 del 5 giugno 2000 emanati dal Ministero dell'Interno con i quali si stabilisce che l'indennità di fine mandato va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per i periodi inferiori all'anno;

VISTO l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "*L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi*";

VISTO il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali prot. n. 15900/TU/82 del 01/12/2008 che specifica che l'emolumento di fine mandato va calcolato avendo riguardo all'importo dell'indennità di funzione di concreto erogata per ogni singolo anno di mandato;

VISTO l'art. 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022:

- comma 583: "*A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*
  a) *100 per cento per i sindaci metropolitani;*
  b) *80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
  c) *70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
  d) *45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
  e) *35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
  f) *30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
  g) *29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
  h) *22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
  i) *16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*"
- comma 584: "*In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio*"

CONSIDERATO quindi che la base per il calcolo della suddetta indennità risulta pari a una mensilità per ogni anno di mandato, proporzionalmente ridotta per i periodi inferiori all'anno (per periodo di mandato iniziato o concluso nel corso del mese va conteggiato un mese intero per periodo superiore a giorni quindici), commisurata all'indennità effettivamente corrisposta;

CONSIDERATO, ALTRESI', che detta indennità gode del beneficio della tassazione separata, in quanto, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art.17 del T.U.I.R., si applica alle indennità equipollenti (al T.F.R.) comunque denominate;

DATO ATTO che l'indennità di fine mandato deve essere corrisposta alla scadenza del mandato amministrativo;

ACCERTATO che al Sindaco *Sig. Massimo Patritti* è stata corrisposta, nel corso del mandato amministrativo: dal 27/05/2019 al 09/06/2024, (pari ad anni 5) ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la indennità di funzione risultante dal prospetto che segue:

Anno	Periodo	Mesi liquidati	Importo mensile	Indennità dovuta
2019	27/05-31/12	7	581,02	290,51
2020	01/01-31/12	12	643,19	643,19
2021	01/01-31/12	12	829,69	829,69
2022	01/01-31/12	12	953,13	953,13
2023	01/01-31/12	12	1.016,22	1.016,22
2024	01/01-09/06	5	1.104,00	460,00

VISTI:

- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15.04.2010 n. 29/E in ordine all'assoggettamento all'IRAP dell'indennità di fine mandato;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";*
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di **liquidare** ai sensi dell'art. 82 comma 8 lettera f) del TUEL 267/2000 in € 4.192,74 l'indennità di fine mandato del Sindaco Sig. Massimo Patritti, per il periodo 27/05/2019 – 09/06/2024, importo sul quale saranno applicate le ritenute di legge;
2. di imputare la complessiva somma di € 4.192,74 a titolo di indennità di fine mandato oltre € 356,38 per IRAP;
3. di **assumere** impegno di spesa per gli importi sopraindicati, sui seguenti macroaggregati del bilancio del corrente esercizio:
   - quanto ad € 4.192,74. su cap. 30/2/1;
   - quanto ad € 356,38. su cap. 70/1/1;
4. che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà **trasmessa** al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
5. di **pubblicare** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69 del 18 giugno 2009.

Il Responsabile del Servizio
F.to:Riva Giulia

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Re. Responsabile Procedimento: RIVA GIULIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Re, lì 16/07/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Riva Giulia

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì,17/07/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/07/2024 al 01/08/2024.

Re, lì 17/07/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to: Barlacchi Mariapia